COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 **Data** 13/12/13	**Oggetto:** Contratto di concessione della gestione degli impianti sportivi comunali rep.622/2010. Procedimento per l'accertamento delle inadempienze da parte del soggetto gestore. Approvazione esiti istruttoria. Dichiarazione di decadenza sanzionatoria della concessione, conseguente all'inadempimento del gestore e specificamente dell'inadempimento di cui all'art.23 del contratto. Revoca di cui all'art.23 comma 2 del contratto rep 622/2010 e risoluzione di cui all'art.23 comma 3 del contratto rep 622/2010 .

L'anno Duemila**TREDICI**, il giorno 13 del mese di **Dicembre** alle ore 13.**00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza ed assenza dei Sigg.

MEMBRI DELLA GIUNTA	CARICA	FIRMA
ACCORDINO MARCELLO	SINDACO	.....
COLAGROSSI PIETRO	ASSESSORE	.....
SORDI DANILO	ASSESSORE	.....
BERTOLDO FABIO	ASSESSORE	.....
SALVATI FABIOLA	ASSESSORE	.....

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Glonfoni Daniela
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

PREMESSO che sulla predetta proposta di deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, ha espresso il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnica come segue:

- [x] Favorevole
- [ ] non favorevole

note_____

_____

il responsabile del servizio finanze e controllo, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità contabile come segue:

- [x] Favorevole
- [ ] non favorevole

note_____

_____

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ad unanimità di voti espressi nelle consuete forme di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integr4nte e sostanziale del presente provvedimento";

Successivamente sentito il Presidente:
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASS.TO PROPONENTE	*UFFICIO PROPONENTE*	SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO	**OGGETTO**: Contratto di concessione della gestione degli impianti sportivi comunali rep.622/2010. Procedimento per l'accertamento delle inadempienze da parte del soggetto gestore. Approvazione esiti istruttoria. Dichiarazione di decadenza sanzionatoria della concessione, conseguente all'inadempimento del gestore e specificamente dell'inadempimento di cui all'art.23 del contratto. Revoca di cui all'art.23 comma 2 del contratto rep 622/2010 e risoluzione di cui all'art.23 comma 3 del contratto rep 622/2010 .

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.-	
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: ■ favorevole □ contrario Note_____ Data 13/12/2013 **Il Responsabile dell'Area** *(dott.ssa Daniela Glenfoni)*
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ■ favorevole □ contrario Note_____ Data 13/12/2013 **Il Responsabile dell'Area B** finanze e controllo *(dott. Enrico Mastrocinque)*

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n° 30 del 30.09.2005, con la quale è stato approvato il regolamento per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali;

VISTO in particolare l'art.3 del suddetto regolamento che testualmente recita:

1. *Il concessionario della gestione di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società e le associazioni sportive operanti nel settore, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.*
2. *La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:*
    - *a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione*
    - *b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;*
3. *progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente;*
4. *Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti;*
5. *Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.*

VISTO che in esecuzione delle suddette disposizioni consiliari, con Deliberazione G.C. n. 40 del 24.4.2009

- è stato approvato il capitolato di utilizzo e sviluppo degli impianti sportivi comunali, nonché il preliminare piano di gestione degli impianti sportivi comunali procedendo alla nomina del responsabile del procedimento;
- è stato espresso l'indirizzo per l'avvio di una procedura selettiva, volta all'individuazione del concessionario, fondata sulla criteri di adeguata pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, aderendo alla linea operativa delineata dall'art.30 del codice dei contratti (d.lgs n.163/2006);

VISTO inoltre

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 290 del 28.07.2009 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art.55 del d.lgs n.163/2006, approvando il bando di gara comprensivo del disciplinare nonché gli allegati ai predetti documenti di gara denominati sotto la lettera "A", "B", e "C";
- che con determinazione dirigenziale n.356 del 29.09.2009, la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali siti in Gallicano nel Lazio, a seguito dell'espletamento della gara, è stata aggiudicata in via definitiva alla A.S.D. GALLICANO SPORT 2005,;
- che in data 04.01.2010, precitata A.S.D. GALLICANO SPORT 2005 in persona del rappresentante legale, sig. Apolito Silvia, ha sottoscritto con il Comune di Gallicano nel Lazio il contratto di appalto per la concessione in gestione dei suddetti impianti alla che è stato repertoriato al n.622 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palestrina al n.8 del 14.01.2010 Serie 1;

APPURATO

Che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile degli Enti locali e, in particolare, sono ascrivibili ai beni destinati ad un pubblico servizio giacché finalizzati a soddisfare l'interesse della collettività alle discipline sportive, per cui gli stessi possono essere

trasferiti nella disponibilità dei privati solo mediante concessione amministrativa, quale è quella in cui il privato gestisce l'impianto percependo il corrispettivo direttamente dagli utenti e corrispondendo un canone di concessione all'Amministrazionecomunale, secondo lo schema tipico della concessione di servizio pubblico (cfr T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 31/01/2011, n. 30; TAR Puglia, Sez. III Lecce, 12/06/2010 n. 1392)

che la concessione di gestione di un impianto sportivo è inquadrabile nella fattispecie della concessione di pubblico servizio posto che sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (c.f.r. TAR Calabria, Sez. Catanzaro, 1/7/2010, n. 1419);

EVIDENZIATO che il contratto rep.622/2010

- all'art.1 stabilisce che "*Gli obiettivi che il gestore dovrà raggiungere per quanto attiene l'intero complesso sono quelli legati alla creazione di un centro polifunzionale a prevalente vocazione sportiva, dell'intera struttura e preordinato a promuovere e pubblicizzare gli spazi come centri di aggregazione oltre che di pratica sportiva. Tutti gli interventi che il gestore intende eseguire per la manutenzione straordinaria, la sistemazione delle aree destinate ad attività terziarie, sia per il completamento e la ristrutturazione delle parti rimanenti del complesso dovranno risultare da un dettagliato progetto definitivo-esecutivo eseguito dal gestore assegnatario dell'appalto in ossequio al D.lgs 12./04/2006 n.163 e s.m.i. e che l'amministrazione comunale si riserva di approvare*";
- all'art.7 stabilisce che "*L'affidatario non dovrà corrispondere al Comune di Gallicano nel Lazio alcun canone ricognitorio. La concessione di servizi viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune. Con la convenzione di gestione viene approvato e concesso l'onere dei lavori ordinari e straordinari e l'esecuzione, a propria cura e spese dei lavori e delle opere migliorative, la custodia, la sorveglianza, gestione e uso, per finalità autorizzate, dell'impianto sportivo, realizzate direttamente dall'affidatario con costi a proprio carico, che costituisce motivo dell'affidamento*";
- all'art.14, relativamente al rendiconto della gestione, testualmente recita "*entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente coincidente con l'anno solare. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'amministrazione comunale. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario*";

RITENUTO che per quanto sopra riportato, il contratto Rep.622/2010 è inquadrabile nella fattispecie dei contratti di gestione di un servizio pubblico locale (cfr. TAR Puglia Lecce Sez. III 17/11/2008 n. 3330) e come tale è soggetto alla normativa in materia di concessione di servizi pubblici e agli istituti contrattuali tipici di tali istituti quali la revoca e la decadenza;

SPECIFICATO che gli accordi contrattuali sanciti nel contratto rep.622/2010 prevedono quali cause estintive del contratto le seguenti:

a) decadenza art. 23 del contratto: per reiterata violazione del calendario ed orari concordati, risultante da contestazioni dell'amministrazione comunale, per svolgimento di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente, per mancato reintegro della cauzione in caso di incameramento delle stesse, per cessione della gestione a terzi, eccetto eventuale sospensione nel periodo feriale o estivo, mancato deposito al Comune di Gallicano nel Lazio, entro il sesto mese di gestione, del progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in sede di gara con le modalità previste dal d.lgs n.163/2006;

b) **revoca**

- art.11: mancato sottoscrizione delle polizze.

- art.23 comma 2: per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico, per il venir meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli indirizzi dell'amministrazione comunale, per mancato rispetto delle clausole contrattuali, per mancata voltura da parte del concessionario di tutte le utenze;

c) **risoluzione** art.23 comma 3: per inadempimenti a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- gravi mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo
- grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorno nel corso dell'anno
- mancata esecuzione dei lavori e/o opere migliorative, oggetto della gara di affidamento, nel periodo temporale previsto in sede di gara e più precisamente con scadenza quarto anno di gestione;
- Mancato ottenimento e trasmissione al Comune entro il quarto anno di gestione del nulla osta prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco circa le opere eseguite e proposte in sede di gara;
- Mancato pagamento delle penali previste dall'art.24 del contratto;
- Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Mancata esecuzione delle opere necessarie ai fini della sicurezza dell'impianto sportivo.

CONSIDERATO

- **che** con nota Prot. 12969 del 07.10.2010 (in riferimento alla nota del 13.09.2010 con la quale la società Allianz s.p.a aveva comunicato il mancato pagamento da parte della A.S.D. Gallicano sport 2005 della rata di premio scaduta il 17.06.2010) si è contestata alla predetta Associazione la violazione dell'art.11 del contratto nella parte in cui prevedeva che "*l'atto di garanzia la durata della concessione, sino all'intervenuta regolare riconsegna degli impianti al Comune da parte del concessionario; la mancata sottoscrizione delle predette polizze, avrà quale conseguenza la revoca dell'aggiudicazione; Le polizze citate potranno essere frazionate in più anni (per periodi continuativi minimo di due anni) ma dovrà sempre essere garantita la validità temporale della polizza rispetto al periodo di validità*". Nei confronti della suddetta contestazione l'Associazione non ha presentato alcuna memoria e/o osservazione mentre la società Allianz s.p.a con successiva nota del 11.04.2011 ha informato del mancato versamento della rata scaduta il 17.12.2010.
- **che** con successiva nota del 12.06.2011 prot.8204 è stata contestata all'Associazione il mancato adempimento di specifiche obbligazioni appositamente disciplinata dal contratto rep.622 del 04.01.2010 con relativa diffida ad adempiere e specificamente:

  art.4 del contratto: per mancata presentazione del regolamento per la definizione delle modalità di utilizzo della struttura da parte degli utenti, scuole, associazioni sportive etc..

  art.5 del contratto: per mancato deposito (da effettuarsi entro il sesto mese di gestione) a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, del progetto esecutivo dei lavori e/o opere migliorative proposte in fase di gara con le modalità previste dal D.lgs n.163/2006 e s.m.i.

  art.6 del contratto: per mancata presentazione dei piani di manutenzione programmata (da effettuarsi avvalendosi per ciò che attiene agli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento di ditte abilitate al rilascio della necessaria certificazione ai sensi di legge). Mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle volture a servizio delle utenze dell'impianto.

Art.9 del contratto: per mancata comunicazione della nomina del direttore tecnico e del responsabile della struttura.

Art.11 del contratto: per mancato versamento della rata relativa alla polizza assicurativa presso la società Allianz s.p.a sopra cita scaduta il 17.12.2010.

VISTO che a fronte delle suddette dettagliate contestazioni

- l'Associazione con nota del 06.08.2011 pervenuta in data 08.08.2011 ha eccepito di aver eseguito una serie di interventi la cui consistenza non è stata peraltro suffragata dal alcuna perizia di stima e/o progetto, da specifiche autorizzazioni, permessi e/o nulla osta rilasciati dall'amministrazione comunale e/o da altri Enti preposti nè da altra documentazione probante.
- Inoltre i lavori dichiarati non sono stati certificati né collaudati.
- Nella predetta nota non viene fatta alcuna menzione del rilascio all'acquisizione della necessaria certificazione ai sensi di legge da parte di ditte abilitate per quanto attiene alla parte impiantistica pure ampiamente citata.
- Soprattutto nessun riferimento viene fatto al mancato deposito del progetto esecutivo dei lavori e/o opere migliorative proposte in fase di gara con le modalità previste dal D.lgs n.163/2006 e s.m.i firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pur essendo ampiamente scaduti i termini di legge. Nello specifico l'Associazione ha eccepito che "*in data 04.01.2010 la scrivente associazione non ha ricevuto nessun contratto di gestione, ma sono stati consegnati in quella data documentazioni certificazioni assicurazioni e quant'altro sarebbe servito per la stipula definitiva del contratto...ancora oggi 06 agosto 2011 non ci è pervenuto nessun contratto controfirmato dagli uffici preposti e dal responsabile del settore, ma solo permessi provvisori con cadenza annuale che servono solo e soltanto per iscrivere le squadre ai campionati.....nonostante l'associazione non sia in possesso di un contratto....ha in sei anni intestato le utenze (enel e gas) a proprio carico, ha omologato l'impianto rispettando tutte le norme vigenti, ha eseguito lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico e di sicurezza, in più ha verniciato le torri installato un impianto di filo diffusione sonora con altoparlanti, ha installato il riscaldamento dell'acqua con boiler di 2000 litri e caldaia di ultima generazione a basso consumo, ha ristrutturato gli spogliatoi completamente rifacendo la copertura degli impianti elettrici, idraulici, fognari etc.. ha rifatto la recinzione del recinto di gioco, la tendo struttura è stata omologata per il calcio a 5 dalla F.I.G.C. e sono state montate apposite reti di protezione per far si che il telone che ricopre la struttura non sia danneggiata, tenendo presente che ogni giorno c'è una manutenzione continua per quanto riguarda la pulizia dei viali il taglio dell'erba etc...*".
- Nessuna controdeduzione specifica risulta quindi prodotta rispetto alle altre violazioni contestate (inerenti l'art.4, l'art.5 e l'art.9 del contratto).
- Dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici comunali interessati ed in particolare presso l'Area Urbanistica e territorio (nota prot.14821 del 18.10.2011) è stato accertato che nessuna richiesta di intervento, comunicazione e quant'altro è stata depositata agli atti da parte dell'Associazione riferibile a quanto sostenuto nella nota sopra citata.

Nello specifico il responsabile dell'Area C urbanistica e Territorio con nota prot.15316 del 25.10.2011 nel comunicare l'assenza di qualsivoglia traccia presso gli atti del proprio ufficio delle attività dichiarate dall'Associazione, ha evidenziato che "*da parte della suddetta Associazione non è stato presentato alcun progetto di sviluppo e implementazione della struttura e di conseguenza non sono stati rilasciati permessi e/o autorizzazioni relativi all'esecuzione di alcun tipo di lavorazione*".

P.Q.M

nel caso di specie risulta accertata

la causa di decadenza sanzionatoria della concessione, conseguente all'inadempimento del gestore e specificamente dell'inadempimento di cui all'art.23 del contratto poiché entro il sesto mese di gestione (e comunque ad oggi) non è stato depositato a cura dell'Associazione ASD Gallicano

sport 2005, il progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in sede di gara con le modalità previste dal d.lgs n.163/2006. Il suddetto inadempimento, (che ad oggi perdura) in quanto derivante dalla mancata integrale esecuzione di un'obbligazione fondamentale discendente dalla convenzione di concessione ha determinato un'alterazione dell'equilibrio iniziale su cui è stata fondata. Infatti la concessione degli impianti sportivi da parte del Comune di Gallicano nel Lazio (di cui al rep 622/2010) prevede a favore del concessionario la percezione delle tariffe praticate nei confronti degli utenti (art.17 del contratto) nonché dei proventi delle attività collaterali (art.16 del contratto) ma non anche un canone ricognitorio. Questo perché come specificato nel capitolato speciale per l'affidamento in gestione di impianti sportivi comunali lo strumento concessorio è stato attivato con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune ponendo a carico del concessionario l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e migliorative, custodia , sorveglianza, gestione e uso dell'impianto sportivo, per finalità autorizzate. Per quanto sopra, l'obbligo di deposito al Comune di Gallicano nel Lazio, entro il sesto mese di gestione, del progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in sede di gara con le modalità previste dal d.lgs n.163/2006, risulta un'obbligazione fondamentale a carico del soggetto gestore perché l'attuazione del suddetto progetto ed il relativo completamento rappresenta il corrispettivo della gestione dovuto al Comune stesso. Conseguentemente la violazione relativa al suddetto obbligo costituisce un fatto incompatibile con gli indirizzi dell'amministrazione comunale ed al tempo stesso la violazione di un'obbligazione fondamentale posta a carico del soggetto gestore;

VISTO inoltre

- che in data 30.07.2012, il responsabile dell'Area Direzione Servizi al cittadino e alle imprese nel comunicare all'Associazione che le osservazioni fatte pervenire non risultavano sufficienti a fornire motivazioni giustificative e/o controdeduzioni ha eseguito una nuova contestazione di grave inadempimento "*idoneo a compromettere irrimediabilmente la buona risuscita del servizio sportivo sul territorio di Gallicano nel Lazio*" in relazione alla sospensione dell'attività agonistica programmata sul campo in erba artificiale "Sant'Andrea" disposta dalla Lega Nazionale, Comitato regionale Lazio, in relazione alla mancata regolarizzazione da parte dell'Associazione di numerose anomalie riscontrate durante il previsto test per l'omologazione.
- che nella contestazione del 30.07.2012 sono state specificamente contestate le anomalie registrate dal comitato nel test del 21.02.2012 e precisamente presenza di griglie rotte, di un passo carrabile non idoneo a consentire l'accesso in campo dei mezzi di soccorso, sporcizie varie lungo gli out del campo, panchine con sedute e coperture laterali da sistemare, pali reggi rete, dietro le porte, non adeguatamente rivestiti, canalette perimetrali piene di sporcizia varia.
- che a fronte delle suddette dettagliate contestazioni l'Associazione con nota del 06.08.2012 pervenuta in data 08.08.2013, con affermazioni generiche non supportate da riscontri documentali, ha ridimensionato l'entità delle anomalie riconducendole esclusivamente ad un evento nevoso che in via del tutto eccezionale avrebbe reso le condizioni della struttura non valide ai fini dell'omologazione.
- che in data 14.08.2012 con nota prot.11014 il responsabile dell'area Direzione Servizi al cittadino e alle imprese, ha quindi richiesto al responsabile dell'Area C urbanistica e territorio un sopralluogo urgente volto ad accertare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del contratto lavori e/o opere migliorative proposte in fase di gara con le modalità previste dal D.lgs n.163/2006 e s.m.i. con redazione di apposito processo verbale sia in presenza che in assenza del legale rappresentate dell'associazione.
- che in data 07.03.2013 con nota registrata al protocollo comunale n.3221/2013 il responsabile dell'Area Tecnica, riscontrando la richiesta prot.11014/2012 ha trasmesso lo stato di consistenza e di conservazione degli impianti sportivi comunali corredata da documentazione fotografica, evidenziando

a) L'esecuzione, senza la necessaria autorizzazione, di interventi all'interno dei locali;

b) La realizzazione di nuovi locali senza la necessaria autorizzazione (locale magazzino, locale spogliatoio e locale docce nella parte posteriore dell'edificio);
c) realizzazione nell'area antistante l'edificio servizi igienici tribune di un'area a ristoro coperta da telo in P.V.C. sorretto da una struttura in ferro senza autorizzazione;
d) trasformazione, senza autorizzazione, dei due servizi igienici dell'edificio tribune, in segreteria e bar e realizzazione dei servizi igienici in due nuovi locali nella parte posteriore dell'edificio stesso;
e) avanzato stato di abbandono dei cornicioni con presumibili cadute di pezzi di intonaco copertura a terrazza edificio spogliatoio;
f) pessimo stato di conservazione dello stato bituminoso dell'ingresso interno del campo di calcio

VISTO inoltre che dalla verifica degli atti dell'Ente non risulta che l'Associazione abbia depositato il previsto rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenente tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'amministrazione comunale relativamente all'anno solare 2010 (scadenza marzo 2011), relativamente all'anno solare 2011 (scadenza marzo 2012), relativamente all'anno solare 2012 (scadenza al marzo 2013);

P.Q.M

Nel caso di specie risulta accertata
la causa di revoca di cui all'art.23 comma 2 del contratto rep 622/2010, in quanto se le azioni e gli interventi sopra descritti sono stati effettuati dall'Associazione senza l'autorizzazione comunale non poteva esservi compatibilità con gli indirizzi dell'amministrazione comunale per cui la realizzazione degli stessi non può che far venir meno la fiducia nei confronti dell'affidatario.
La causa di risoluzione di cui all'art.23 comma 3 del contratto rep 622/2010 perché le azioni e gli interventi contestati costituiscono inadempimenti di obblighi rilevanti per l'affidatario e specificamente dei seguenti:

- reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- gravi mancanza di pulizia ordinaria e programmata:
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo
- grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- mancata esecuzione dei lavori e/o opere migliorative, oggetto della gara di affidamento, nel periodo temporale previsto in sede di gara e più precisamente con scadenza quarto anno di gestione;
- Mancato ottenimento e trasmissione al Comune entro il quarto anno di gestione del nulla osta prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco circa le opere eseguite e proposte in sede di gara; Mancato pagamento delle penali previste dall'art.24 del contratto;
- Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Mancata esecuzione delle opere necessarie ai fini della sicurezza dell'impianto sportivo.

EVIDENZIATO che in materia di concessione, la declaratoria di decadenza è un provvedimento che

- produce un effetto estintivo del rapporto contrattuale, e quindi, delle obbligazioni nate dal contratto, nella specie di risoluzione autoritativa del rapporto per grave inadempimento.
- ha la stessa struttura del negozio di risoluzione del contratto fondato su clausola risolutiva, ma ha funzione più ampia in quanto volto anche a tutelare gli interessi pubblici oggetto delle situazioni soggettive dell'amministrazione nascenti dal provvedimento concessorio, ed ha altresì una diversa efficacia, in quanto è provvedimento non negozio, quindi imperativo ed esecutivo;

DATO ATTO che nel caso di specie la revoca non si configura come potestà di autotutela prevista dall'art. 21 quinquies della legge 241/90 ma come revoca della concessione per inadempimento da parte della concessionaria delle prescrizioni contenute nella convenzione (TAR Lombardia, Sez. III Milano, 22.1.2008, n. 87);

RAVVISATA la propria competenza all'emanazione del presente atto, trattandosi di provvedimento adottato sulla base di apposito procedimento istruttorio eseguito dagli uffici comunali sulle inadempienze della concessionaria (in tal senso TAR Lombardia, Sez. III, 22 gennaio2008, n. 87);

DELIBERA

1) Di **richiamare** la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2) Di **approvare gli esiti** dell'istruttoria intrapresa con riferimento alle numerose inadempienze contrattuali del soggetto gestore individuato nella A.S.D. GALLICANO SPORT 2005. meglio evidenziate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate.
3) Di **dare atto** che la suddetta istruttoria ha **evidenziato che in relazione alle suddette inadempienze risultano accertate:**

- **la causa di decadenza** sanzionatoria della concessione, conseguente all'inadempimento del gestore e specificamente dell'inadempimento **di cui all'art.23 del contratto** poiché entro il sesto mese di gestione (e comunque ad oggi) non è stato depositato a cura dell'Associazione ASD Gallicano sport 2005, il progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in sede di gara con le modalità previste dal d.lgs n.163/2006. Il suddetto inadempimento, (che ad oggi perdura) in quanto derivante dalla mancata integrale esecuzione di un'obbligazione fondamentale discendente dalla convenzione di concessione ha determinato un'alterazione dell'equilibrio iniziale su cui è stata fondata. Infatti la concessione degli impianti sportivi da parte del Comune di Gallicano nel Lazio (di cui al rep 622/2010) prevede a favore del concessionario la percezione delle tariffe praticate nei confronti degli utenti (art.17 del contratto) nonché dei proventi delle attività collaterali (art.16 del contratto) ma non anche un canone ricognitorio. Questo perché come specificato nel capitolato speciale per l'affidamento in gestione di impianti sportivi comunali lo strumento concessorio è stato attivato con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune ponendo a carico del concessionario l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e migliorative, custodia , sorveglianza, gestione e uso dell'impianto sportivo, per finalità autorizzate. Per quanto sopra, l'obbligo di deposito al Comune di Gallicano nel Lazio, entro il sesto mese di gestione, del progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in sede di gara con le modalità previste dal d.lgs n.163/2006, risulta un'obbligazione fondamentale a carico del soggetto gestore perché l'attuazione del suddetto progetto ed il relativo completamento rappresenta il corrispettivo della gestione dovuto al Comune stesso. Conseguentemente la violazione relativa al suddetto obbligo costituisce un fatto incompatibile con gli indirizzi dell'amministrazione comunale ed al tempo stesso la violazione di un'obbligazione fondamentale posta a carico del soggetto gestore.
- **la di revoca di cui all'art.23 comma 2 del contratto rep 622/2010,** in quanto se le azioni e gli interventi sopra descritti sono stati effettuati dall'Associazione senza l'autorizzazione comunale non poteva esservi compatibilità con gli indirizzi dell'amministrazione comunale per cui la realizzazione degli stessi non può che far venir meno la fiducia nei confronti dell'affidatario.
- **La causa di risoluzione di cui all'art.23 comma 3 del contratto rep 622/2010** perché le azioni e gli interventi contestati costituiscono inadempimenti di obblighi rilevanti per l'affidatario e specificamente dei seguenti:

  a.reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata

b.gravi mancanza di pulizia ordinaria e programmata:
c.rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo
d.grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
e.gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
f. mancata esecuzione dei lavori e/o opere migliorative, oggetto della gara di affidamento, nel periodo temporale previsto in sede di gara e più precisamente con scadenza quarto anno di gestione;
g.Mancato ottenimento e trasmissione al Comune entro il quarto anno di gestione del nulla osta prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco circa le opere eseguite e proposte in sede di gara; Mancato pagamento delle penali previste dall'art.24 del contratto;
h.Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
i. Mancata esecuzione delle opere necessarie ai fini della sicurezza dell'impianto sportivo.

4) Di **disporre** che in esecuzione della presente deliberazione il responsabile dell'Area Direzione servizi al cittadino e alle imprese, provveda alla notifica dell'avvio del predetto procedimento affinchè possa concludersi entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla suddetta notifica.

1) Di **dare atto** altresì che per effetto delle disposizioni sopra indicate, il contratto stipulato in data 04.01.2010 Rep. 622 dovrà intendersi estinto e qualora l' ASD gallicano sport 2005 non dovesse ottemperare alla riconsegna disposta nel provvedimento finale questa Amministrazione, trattandosi di tutelare un bene demaniale destinato alla funzione di un servizio pubblico, potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi e per gli effettidell'art. 823 del codice civile (autotutela esecutiva).

2) Di **dare** altresì atto che contro il presente atto è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR Lazio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Marcello ACCORDINO

Il Segretario Comunale
Dr. Glonfoni Daniela

Rep.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 8/1/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/01/2014 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo copia della stessa è stata trasmessa con nota prot. N. 231 del 8/1/2014 ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 8/1/2014

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell' art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela